

IL FORO PADANO

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA E DI DOTTRINA

Già "La Giurisprudenza" anno 158

ISSN: 0015-7856

DIREZIONE

MARIO FRANZOSI - MAURO RUBINO-SAMMARTANO - RUGGERO RUBINO-SAMMARTANO

MARIA COSTANZA - GIULIANO LEMME - VALERIO PESCATORE - GIOVANNI SICCHIERO

Ne hanno fatto parte

ENZIO CORTESE RIVA PALAZZI - EDOARDO GARBAGNATI - MARIO SARGENTI

COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE

ANCEL prof. BERTRAND - BERGER prof. KLAUS PETER - BERMANN prof. GEORGE - FERNANDEZ ROZAS prof. JOSE CARLOS

JARROSSON prof. CHARLES - MAYER prof. PIERRE - TERCIER prof. PIERRE

Ne hanno fatto parte

BALLARINO prof. TITO - KEGEL prof. GERHARDT (Germania) - LAGARDE prof. PAUL (Francia)

MANN prof. F. A. (Gran Bretagna) - VON BAR prof. CHRISTIAN (Germania)

COMITATO SCIENTIFICO

ALPA prof. GUIDO - BILOTTI prof. EMANUELE - CAGNASSO prof. ORESTE - CARUSI prof. DONATO - DANOVI prof. FILIPPO - DONDI prof. ANGELO

FUMAGALLI prof. LUIGI - GALLETTO avv. TOMASO - MALAGUTI prof. MARIACHIARA - MARRELLA prof. FABRIZIO - MENCHINI prof. SERGIO

MEZZASOMA prof. LORENZO - MOSCATI prof. ENRICO - PUNZI prof. ANTONIO - RORDORF già primo pres. aggiunto corte cass. RENATO

SPOLIDORO prof. MARCO - TORSELLO prof. MARCO - ZUCCONI GALLI FONSECA prof. ELENA

Ne hanno fatto parte

BERRI pres. sez. corte cass. MARIO - BESSONE prof. MARIO - BISCOTTINI avv. prof. GIUSEPPE - CANSACCHI avv. prof. GIORGIO

FRIGNANI avv. prof. ALDO - GIANNATTASIO pres. sez. corte cass. CARLO - LIBONATI prof. BERARDINO - MONACO prof. RICCARDO

PAJARDI prof. PIERO - PESCATORE prof. GABRIELE - PESCATORE prof. PIERRE - PRATIS cons. corte cass. CARLO MARIA

RIBOLZI avv. prof. CESARE - STANDARDI avv. prof. GIAN GALEAZZO - UBERTAZZI avv. prof. GIOVANNI MARIA

COMITATO EDITORIALE**REDAZIONE DI BOLOGNA**

CARLOTTA DELIA BIANCU - LUCA DI NELLA - GIULIANO LEMME - CATERINA CRESTANI - CATERINA VECCHIONE

REDAZIONE DI BRESCIA

VALERIO PESCATORE - FRANCESCA BERTELLI - SIMONA CACACE - CAMILLA FERRARI - MAURIZIO ONZA - MAURO PALADINI

VITTORIO ROSCINI VITALI - ANDREA SARDINI - ALBERTO VENTURELLI

REDAZIONE DI GENOVA

ANGELO DONDI - CESARE BRUZZONE - LUDOVICA DE BARBIERI - ANDREA FUSARO - TOMASO GALLETTO - LEOPOLDO GHIGLIOTTI

FILIPPO NOCETO - MARIO RICCOMAGNO - ENRICO RIGHETTI

REDAZIONE DI MILANO

MARIA COSTANZA - STEFANO ARGINE - FILIPPO DANOVI - FEDERICO FERRARIS

FLAVIO LAPERTOSA - VINCENZO ANTONIO POSO - DINO RINOLDI - RUGGERO RUBINO-SAMMARTANO - FRANCESCO SANTI

ELISABETTA SILVESTRI - MARCO S. SPOLIDORO

REDAZIONE DI PADOVA

ROBERTO CECCON - BRUNO BAREL - ANDREA CECCHETTO - GIORGIO LORCET

MARIELLA MELANDRI - MASSIMILIANO SCOTTON

REDAZIONE DI PERUGIA

LORENZO MEZZASOMA - FRANCESCO ANGELI - GIOVANNI BERTI DE MARINIS - CRISTIANA BOITI - SIMONE MEZZACAPO

JAVIER PEREZ SERRABONA - MONICA PUCCI - UMBERTO RANA - ALESSIA REDÌ

REDAZIONE DI PISA

SERGIO MENCHINI - PASQUALINO ALBI - DAVIDE AMADEI - FRANCESCO BARACHINI - FRANCESCO BOSETTI - DINO BUONCRISTIANI

FRANCESCO CAMPIONE - CLAUDIO CECHELLA - MICHELE ANDREA COMASTRI - MICHELE GIORGETTI - ANDREA MENGALI

ALBERTO RENZI - FEDERICO UNGARETTI DELL'IMMAGINE - MARIA ANGELA ZUMPARO

REDAZIONE DI ROMA

ENRICO MOSCATI - IPPOLITO BARONE - EMANUELE BILOTTI - DARIO BUZZELLI - VALERIA CELLI - MASSIMO GIULIANO

ROMOLO PERSIANI - ANTONIO PUNZI - CORRADO ROSANO - LAURA SCHIUMA

REDAZIONE DI TORINO

ORESTE CAGNASSO - MAURIZIO DE LA FOREST - EDOARDO DI CAPUA - MAURIZIO IRRERA - DARIO POTO - RICCARDO ROSSOTTO

RICCARDO RUSSO - PAOLO VIRANO

REDAZIONE DI VENEZIA

GIANLUCA SICCHIERO - ALBERTO BARBAZZA - MARIELLA LAMICELA - FABRIZIO MARRELLA - GIULIANA MARTINA

MARCO TICOZZI - GIOVANNA TOTI - GIULIA TRAVAN

REDAZIONE DI VERONA

MARCO TORSELLO - MONICA ATTANASIO - GIAN ANDREA CHIAVEGATTI - STEFANO DINDO - CAMILLA FIN - PIER PAOLO LANNI

FRANCESCA RAGNO - STEFANO TROIANO

Direzione: I 20121 MILANO · Via Brera, 5 · Tel. 02/867550
Redazione: I 20145 MILANO · Via Cassiodoro, 3 · Tel. 02/4819041**FABRIZIO SERRA · EDITORE®**

PISA · ROMA

IL FORO PADANO

già LA GIURISPRUDENZA (Anno 158)

FORO SUBALPINO (Anno 94)

RASSEGNA VENETA DI GIURISPRUDENZA (Anno 72)

SOMMARIO

Il presente fascicolo si compone di: Parte Prima da col. 337 a col. 428; Parte Seconda da col. 81 a col. 114

Parte Prima

GIURISPRUDENZA

A. Note

Antich Avv. Federico - Riconoscimento di difetti dell'opera *per facta concludentia*. - I, 415

Bardani Dott. Guglielmo - La «colpa grave» di cui all'art. 1900 c.c. - I, 368

Corrado Dott.ssa Elisa - Vendita di beni di consumo, difetto di conformità e risarcimento del danno. - I, 357

Di Stefano Dott.ssa Marianna - La risoluzione del contratto di cessione di *bonds* argentini per mancato rinnovo della clausola di *earn out*. - I, 419

Felloni Avv. Giacomo - L'adesione del fallimento surrogato alla domanda surrogatoria proposta dal creditore. - I, 397

Marzano Avv. Francesco - L'efficacia *ultra partes* del titolo esecutivo 'sociale' verso il socio illimitatamente responsabile e la forma dell'atto di precetto. - I, 402

Santos Vaquero Dott. Marcos - Il concorso di presunzioni degli artt. 2052 e 2054 c.c. nei danni causati da animali selvatici. - I, 389

Stochino Dott.ssa Camilla - Riflessioni in tema di azione inhibitoria collettiva ex art. 840-*sexiesdecies* c.p.c.: commento a Corte di Appello di Milano 23 agosto 2023. - I, 347

Ungaretti Dell'Immagine Avv. Federico - La fase decisoria del giudizio di appello riformato: termini di costituzione del contumace e limiti temporali del giudizio. - I, 381

B. Sentenze

Appalto - Contratto d'opera - Criteri distintivi (Trib. Perugia 28 agosto 2024) con nota di F. Antich. - I, 412

- Vizi - Denuncia - Riconoscimento - Responsabilità (Trib. Perugia 28 agosto 2024) con nota di F. Antich. - I, 412

Appello - Contumacia - Costituzione - Udienza di rimessione al collegio - Inammissibilità (App. Firenze 16 maggio 2024) con nota di F. Ungaretti Dell'Immagine. - I, 377

Arbitrato - Arbitrato rituale - Eccezione di compromesso - Questione di merito (Cass. 10 giugno 2024 n. 16071). - I, 338

- Arbitrato rituale - Natura giurisdizionale - Eccezione di compromesso - Questione di competenza (Cass. 5 agosto 2024 n. 22086). - I, 337

- Lodo straniero - Eseguibilità - Azione di accertamento negativa - Inammissibilità (App. Roma 21 luglio 2023). - I, 341

Assicurazione - Contro i danni - Colpa - Colpa grave - Distinzione - Esclusione contrattuale - Effetti (App. Perugia 3 aprile 2024) con nota di G. Bardani. - I, 367

Bonds argentini - Contratto retrocessione - Contratto cessione - Clausola *earn out* - Risoluzione - Restituzione (Pretura Lugano 10 settembre 2024) con nota di M. Di Stefano. - I, 417

Codice del consumo - Difetto di conformità - Risarcimento del danno (App. Bologna 23 gennaio 2024) con nota di E. Corrado. - I, 356

Fallimento - Azione surrogatoria - Azione revocatoria - Legittimazione all'azione surrogatoria del creditore fallito - Esclusione - Intervento in giudizio del curatore - Sanatoria del difetto di legittimazione (Trib. Venezia 30 novembre 2023) con nota di G. Felloni. - I, 395

Procedimento civile - A.T.P. - Efficacia probatoria (Trib. Perugia 28 agosto 2024) con nota di F. Antich. - I, 412

legislatore, con la L. 31/2019, abbia ampliato il novero degli interessi tutelabili non solo sul piano di una «de-consumerizzazione» dei rimedi collettivi, ma altresì con un allargamento della platea dei legittimati attivi: in riferimento al rimedio inibitorio, non più solo associazioni o enti adeguatamente rappresentativi, ma anche singoli interessati, ossia soggetti titolari di diritti individuali omogenei (16).

L'estensione dei soggetti legittimati alla proposizione del rimedio inibitorio segna in questi termini il superamento della tradizionale concezione che riteneva – sulla scorta del paradigma della *Verbandsklage* tedesca – che la tutela inibitoria collettiva dovesse necessariamente corrispondere a un'azione di tipo rappresentativo, a salvaguardia di soli interessi collettivi e non anche di diritti soggettivi (17). Sulla scia di tale orientamento, l'azione inibitoria, in quanto espressione di una tutela superindividuale fatta valere da enti esponenziali portatori di interessi generali qualitativamente distinti da quelli immediatamente riferibili ai singoli, veniva qualificata quale azione collettiva in senso stretto e contrapposta all'azione risarcitoria, la quale, in quanto diretta a risarcire danni seriali individualmente subiti per effetto di un medesimo illecito, era ricondotta al diverso *genus* dell'azione di classe, senza essere definita quale vero e proprio strumento di tutela collettiva (18).

In questi termini, l'intervento del legislatore e l'estensione simmetrica operata in tema di legittimazione attiva – non solo con riguardo all'azione inibitoria, ma anche rispetto all'azione di classe *stricto sensu* intesa, ora proponibile anche da associazioni e organizzazioni in possesso dei requisiti di legge – segnano nel codice di rito il superamento della classificazione sopracitata e la creazione di una sintesi tra i due modelli.

L'azione di cui all'art. 840-*sexiesdecies* c.p.c. e quella di cui all'art. 840-*bis* c.p.c. cessano infatti di essere considerate quali espressione di due paradigmi contrapposti e, ricondotte al medesimo *genus*, vengono differenziate solo sulla base del tipo di tutela offerta, sicché – a giudizio di chi scrive – più che distinguere

tra azione 'di classe' e 'inibitoria', potrebbe ora parlarsi di 'azione di classe' (o, se si preferisce, di 'azione collettiva') di tipo inibitorio e risarcitorio (19).

Da questa prospettiva, l'introduzione del titolo VIII-*bis* del codice di rito segna anche il rafforzamento della tutela offerta agli interessi collettivi *lato sensu* intesi, i quali possono essere protetti per il tramite di ambo le azioni, con la possibilità di selezionare, in relazione al caso concreto, lo strumento di protezione che risulti più adeguato a garantire una tutela giurisdizionale effettiva e soddisfacente (20).

CAMILLA STOCHINO

Dottoranda in Diritto processuale civile
presso l'Università degli Studi di Milano

★ ★ ★

Corte di Appello di Bologna - 23 gennaio 2024 -

FIGIORE Presidente - GAUDIOSO Relatore - GO. JO. CR.
(Avv.ti Marco Bianchi, Luca Depetro) C. CA. DI CA.
RI. (Avv.ti Simona Rizzo, Jenny Vigilia).

Codice del consumo - Difetto di conformità - Risarcimento del danno.

Sebbene l'art. 130, co. 2, cod. cons. non annoveri il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento,

(19) E, infatti, tra quelli che condividono e seguono tale tradizionale distinzione, sono in molti a dubitare, per la sua nuova configurazione, dell'effettiva 'natura collettiva' dell'azione inibitoria di cui all'art. 840-*sexiesdecies* c.p.c., definendo la suddetta azione quale collettiva solo *quoad effecta*: si veda TEDOLDI, SACCHETTO, *La nuova azione inibitoria collettiva ex art. 840 sexiesdecies c.p.c.*, cit.; o persino rilevando con sdegno lo snaturamento del rimedio per effetto della riforma del 2019, si veda A. BELELLI, *Riflessioni critiche sull'azione inibitoria collettiva nella nuova formulazione introdotta nel codice di procedura civile*, Nuova giur. civ. comm. 2021, VI, 1429 e ss. Si veda anche A. D. DE SANTIS, *L'azione inibitoria collettiva*, Foro it. 2019, 389 e ss., che definisce l'azione inibitoria promossa dal singolo quale azione individuale con finalità collettiva.

(20) La nuova concezione del rapporto sussistente tra le due azioni potrebbe a sua volta aprire la strada, entro una prospettiva più ampia e possibilistica, a una nuova indagine circa la reciproca vincolatività degli accertamenti ottenuti loro tramite. Appurato definitivamente che, quanto meno nel modello delineato dal codice di rito, le due azioni hanno il medesimo oggetto, si tratta di stabilire che efficacia possa essere attribuita agli accertamenti contenuti nelle stesse e alla possibilità di estendere o meno l'efficacia delle pronunce ottenute, anche ai fini della decisione di altri giudizi. In particolare, si tratterà di stabilire se e in che misura l'accertamento contenuto in una pronuncia che conceda o neghi l'inibitoria possa vincolare il Giudice successivamente chiamato a decidere di un'azione risarcitoria e se – al pari – l'accertamento effettuato in sede di giudizio risarcitorio influenzi una successiva azione inibitoria. Sul tema, già in relazione ai rapporti sussistenti tra le azioni collettive consumeristiche, si veda in particolare E. MARINUCCI, *Il rapporto fra le azioni collettive previste nel codice del consumo dopo l'introduzione della nuova azione collettiva risarcitoria*, Corr. giur. 2008, 7, 1024 e ss.; EADEM, *Azioni collettive e azioni inibitorie da parte delle associazioni dei consumatori*, Riv. dir. proc. 2005, 125 e ss.

(16) Il principio era stato affermato già da Trib. Roma 21 settembre 2021 (decr.), *Giur. it.* 2022, 2141 e ss., con nota di D. AMEDEI, *Primi approcci della giurisprudenza alla nuova azione collettiva inibitoria*, ove si sottolinea che l'interesse collettivo è una qualifica che riguarda un gruppo di interessi fra loro correlati e ricomprende al suo interno qualsiasi situazione soggettiva di vantaggio giuridicamente rilevante e non di mero fatto e, quindi, anche diritti soggettivi.

(17) Si veda R. CAPONI, *Modelli europei di tutela collettiva nel processo civile: esperienza tedesca e italiana a confronto*, Riv. trim. dir. e proc. civ. 2007, 1229 e ss.; specificatamente sul tema della natura dell'interesse collettivo, soprattutto R. DONZELLI, *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi*, Napoli, 2008.

(18) Nel senso di escludere la natura collettiva dell'azione di classe, A. BELELLI, *Dall'azione inibitoria all'azione risarcitoria collettiva*, Nuova giur. civ. comm. 2009, II, 211 e ss.

ciò non significa che il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme al contratto non possa avanzare, nei confronti del professionista, delle pretese risarcitorie: il diritto al risarcimento del danno rientra senz'altro fra i diritti attribuiti al consumatore da «altre norme dell'ordinamento giuridico» italiano (art. 135 cod. cons.).

(Omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE

(Omissis) – Si osservi che, condivisibilmente, il Tribunale ha ritenuto applicabile alla fattispecie, nella sua formulazione *ratione temporis* applicabile, la disciplina consumeristica. Altrettanto correttamente ha ritenuto che la G., quale consumatore, possa esperire l'azione di risarcimento del danno, seppur non espressamente prevista dal Codice del Consumo. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità osserva che sebbene l'art. 130, comma 2, C. Consumo non annoveri il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento «ciò non significa che il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme al contratto non possa esercitare, nei confronti del professionista, delle pretese risarcitorie: il diritto al risarcimento del danno rientra senz'altro fra i “diritti” attribuiti al consumatore da “altre norme dell'ordinamento giuridico” italiano (art. 135 cod. consumo)» (v. Cass. civ. n. 1082/2020). La pronuncia citata precisa, altresì, che la facoltà di esercitare l'azione di risarcimento del danno senza chiedere né la risoluzione del contratto né la riduzione del prezzo «non può essere negata al consumatore quando ricorra una delle situazioni di cui all'art. 130 cod. consumo, comma 7 che contempla in primo luogo proprio la situazione che la riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose». Orbene, nella fattispecie in esame, il C. non ha contestato quanto sostenuto dalla G. circa l'impossibilità di riparare il motore e, per altro verso, ha lui stesso dedotto l'eccessiva onerosità della sostituzione del vetusto motore dell'autovettura di anni dieci con un motore nuovo. (Omissis)

☆☆☆

[HTTPS://DOI.ORG/10.19272/202404704002](https://doi.org/10.19272/202404704002)

SUBMITTED: 12.11.2024 · REVIEWED: 18.11.2024 · ACCEPTED: 11.2.2025

VENDITA DI BENI DI CONSUMO, DIFETTO DI CONFORMITÀ E RISARCIMENTO DEL DANNO

1. Il fatto

Un consumatore, acquistato in data 5 aprile 2016 un autoveicolo usato in Italia e ricevute assicurazioni circa il perfetto stato della componentistica meccanica, si è messo in viaggio verso la città di Horncastle, trovandosi costretto ad arrestare prematuramente la

corsa per un rumore metallico proveniente dal motore.

Per via del guasto, il veicolo è stato trasportato in un'autofficina della città inglese, ove è stata constatata la presenza di postumi di una precedente riparazione ed accertata l'usura di alcune componenti del motore.

Dalla perizia redatta dall'autosalone inglese è risultato che il veicolo era già stato oggetto di eventi negativi quando in possesso dei precedenti proprietari e che il difetto del motore fosse ascrivibile alla precedente riparazione non effettuata a regola d'arte e, vieppiù, taciuta al consumatore/acquirente.

Dopo aver contestato al venditore la responsabilità per i danni senza ricevere riscontro, il consumatore ha agito giudizialmente nei confronti del venditore, chiedendo al Tribunale di Reggio Emilia la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, ai sensi dell'art. 1494 c.c.

Il Giudice ha rigettato la domanda risarcitoria sostenendo che, sebbene il diritto al risarcimento del danno trovi senz'altro cittadinanza nell'ambito della vendita consumeristica e la responsabilità risarcitoria abbia natura sostanzialmente oggettiva, nel caso in esame non potesse dirsi raggiunta né la prova dell'esistenza del difetto di conformità né dell'imputabilità dello stesso al venditore.

Il consumatore ha quindi impugnato tale decisione di fronte alla Corte di Appello di Bologna, censurandone la contraddittorietà.

La Corte, nell'accogliere il gravame, ha evidenziato che, secondo la formulazione *ratione temporis* applicabile della disciplina consumeristica, cioè quella anteriore al recepimento della direttiva 2019/771/U.E., e la relativa interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto al risarcimento del danno rientra tra i diritti attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 135, co. 1, cod. cons. (1); la facoltà di esercitare l'azione di risarcimento del danno senza previamente chiedere né la risoluzione del contratto né la riduzione del prezzo deve essere riconosciuta al consumatore laddove, come prescritto dall'art. 130, co. 7, cod. cons. e come verificatosi nel caso di specie, la riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose.

Chiarita la sussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione risarcitoria da parte del consumatore, la Corte si è occupata dell'onere della prova.

Dopo aver ribadito la natura sostanzialmente oggettiva della responsabilità del venditore per i difetti di conformità, ha poi constatato che nel caso in esa-

(1) Si veda Cass. 20 gennaio 2020 n. 1082, *Giust. civ.* 2020, con nota di PELLEGRINI, *Vizio del bene compravenduto e riparazioni eccessivamente onerose tra codice del consumo e codice civile*.

me il guasto al motore si era verificato appena cinque giorni dopo la consegna del veicolo.

Ha quindi ritenuto applicabile il disposto dell'art. 132, co. 3, cod. cons., che introduce una presunzione *iuris tantum* di esistenza del difetto al momento della consegna, laddove esso si manifesti entro sei mesi dalla stessa.

I Giudici hanno conseguentemente affermato che, operando tale presunzione, il consumatore si dovesse limitare ad allegare la sussistenza del vizio, gravando poi sul venditore l'onere di provare la conformità del bene al contratto di vendita.

2. La problematica collocazione e regolamentazione del rimedio risarcitorio in ambito consumeristico

2. 1. La questione del ricorso al rimedio risarcitorio in caso di beni difettosi

Come già previsto dall'art. 130, co. 1, cod. cons. anteriormente all'attuazione della direttiva 2019/771/U.E. e come oggi stabilito dall'art. 133, co. 1, cod. cons., nella sua formulazione successiva al recepimento della stessa per mezzo del D.Lgs. n. 170/2021, «il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna».

La «responsabilità» ivi indicata determina – ora come nella vigenza della precedente normativa (2) – l'assoggettamento del venditore a quattro rimedi disposti in ordine gerarchico e comprendenti, rispettivamente, la riparazione o sostituzione del bene non conforme e, in via solo secondaria, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (3).

Il risarcimento del danno continua dunque a non avere una espressa e puntuale regolamentazione nella normativa dedicata alla fornitura di beni di consumo.

Procedendo in ordine cronologico, e cioè analizzando il problema a partire dalla disciplina previgente alla riforma, la mancanza di un espresso riferimento al risarcimento del danno nella lettera dell'art. 130 cod. cons. ha indotto la dottrina prevalente (4) – e

con essa i Giudici della Corte nel caso in esame (5) – ad applicare l'art. 135, co. 1, cod. cons. (6), a norma del quale il sistema rimediale individuato dalla disciplina consumeristica per far fronte ad un difetto di conformità del bene non esclude né limita l'esercizio, da parte del consumatore, dei diritti a lui attribuiti da altre norme dell'ordinamento giuridico.

In un contesto ispirato all'armonizzazione minima ed al rispetto del principio di maggior tutela del consumatore – che costituisce principio informatore della disciplina consumeristica antecedente alla riforma, come chiaramente emerge dall'art. 8, co. 2, direttiva 99/44/C.E. – il menzionato art. 135, co. 1, cod. cons., svolge una funzione di coordinamento tra i diritti attribuiti al consumatore dalla disciplina consumeristica e quelli di cui egli è già titolare sulla base delle altre norme dell'ordinamento, e si traduce nel riconoscimento dell'ammissibilità di un concorso di rimedi (7).

Il disinteresse dimostrato dal legislatore rispetto al problema del coordinamento tra i rimedi e la conseguente difficoltà, per l'interprete, di risolverlo avvalendosi del solo generalissimo criterio a mente del quale non può negarsi al consumatore quanto con-

per la fornitura di beni mobili conclusi da consumatori con professionisti, *Studium Iuris* 2002, 4, 1326 e ss.; BOCCHINI, *La vendita di cose mobili*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fondato da Schlesinger e diretto da Busnelli, Milano, 2004, 475; FADDA, *La riparazione e la sostituzione del bene difettoso nella vendita (dal Codice civile al codice del consumo)*, Napoli, 2007, 301 e ss.; FOLLIERI, *Commento all'art. 130, in Codice del consumo. Commentario*, a cura di VETTORI, Padova, 2007, 938 e ss.; LOMBARDI, *Garanzia e responsabilità nella vendita dei beni di consumo*, Milano, 2010, 431 e ss.; BERTELLI, *L'armonizzazione massima della direttiva 2019/771/UE e le sorti del principio di maggior tutela del consumatore*, *Eur. dir. priv.* 2019, 4, 956 e ss. Si veda, però, VENTURELLI, *Il diritto applicabile nel risarcimento del danno da difetto di conformità*, *Obbl. contr.* 2010, 775 e ss., il quale ritiene non vi sia una lacuna normativa tale da rendere necessario il ricorso all'art. 135 cod. cons., poiché l'azione risarcitoria trova il suo fondamento implicito, nell'art. 130, co. 1, cod. cons., «che introduce già una vera e propria "responsabilità" per difetto di conformità idonea a giustificare il ricorso al rimedio risarcitorio». Per un'attenta analisi dei rapporti tra il primo ed il secondo comma dell'art. 135 cod. cons. e delle relative implicazioni vedasi ADDIS, *Il "codice" del consumo, il codice civile e la parte generale del contratto*, ivi 2007, 880 e ss.; VENTURELLI, *Il diritto applicabile*, cit., 768 e ss.

(5) Il richiamo effettuato in motivazione è, infatti, a Cass. 20 gennaio 2020 n. 1082, cit., per la quale «sebbene l'art. 130, comma 2, C. Consumo non annoveri il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento, ciò non significa peraltro che il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme al contratto non possa esercitare, nei confronti del professionista, delle pretese risarcitorie: il diritto al risarcimento del danno rientra senz'altro tra i diritti attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico».

(6) La norma è attuativa dell'art. 8, co. 1, direttiva 99/44/C.E., ai sensi del quale «l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla presente direttiva lascia impregiudicato l'esercizio di altri diritti di cui il consumatore può avvalersi in forza delle norme nazionali relative alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale».

(7) Cfr. FADDA, *op. cit.*, 287 e ss.; VENTURELLI, *Commento all'art. 135 cod. consumo*, in *Codice del consumo. Commentario*, cit., 1034 e ss.; IDEM, *Il diritto applicabile*, cit., 771; BERTELLI, *art. cit.*, 966.

(2) Cfr. LUMINOSO, *La vendita*, in *Tratt. dir. civ. comm.*, già diretto da Cicu, Messineo, Mengoni e continuato da SCHLESINGER, Milano, 2022, 602 e ss.

(3) L'indicazione dei rimedi esperibili dal consumatore era collocata, ante-riforma, all'art. 130, co. 2, cod. cons., ed è attualmente rinvenibile all'art. 135-bis cod. cons. nella sua formulazione post-riforma. Sul fondamento oggettivo di tali rimedi vedasi DE CRISTOFARO, *Difetto di conformità al contratto e diritti del consumatore. L'ordinamento italiano e la direttiva 99/44/CE sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo*, Padova, 2000, 128; DI MAJO, *Garanzia e inadempimento nella vendita di beni di consumo*, *Eur. dir. priv.* 2002, 6 e ss.; LUMINOSO, *art. cit.*, 604.

(4) Cfr. RUSCELLO, *Le garanzie post-vendita nella direttiva 1999/44/CE del 25 maggio 1999*, *Studium Iuris* 2001, 7-8, 843; ZACCARIA, DE CRISTOFARO, *La vendita dei beni di consumo*, Padova, 2002, 142 e ss.; DE CRISTOFARO, *La nuova disciplina codicistica dei contratti*

sentito ad ogni altro compratore (8), in un'ottica di attribuzione di tutela massima alla parte contrattuale svantaggiata, ha indotto parte della dottrina ad ipotizzare che l'art. 135, co. 1, cod. cons. consentisse non solo la scelta del rimedio più confacente agli interessi del consumatore tra quelli disponibili nel panorama dell'ordinamento, ma altresì un concorso cumulativo di rimedi, e cioè la configurazione di strumenti rimediali inediti, *ad hoc* creati attraverso un taglia/incolla di varie discipline, così da scegliere, nella costruzione del rimedio, solo quello più conveniente per il consumatore/danneggiato (9).

Ammessa, tuttavia, l'esistenza di un principio di 'maggior tutela', esso non legittima una manipolazione creativa della disciplina vigente, ma può essere impiegato solo in funzione ermeneutica. Solo al fine, cioè, di risolvere lacune o potenziali antinomie riscontrabili nella disciplina stessa. In questa prospettiva, esso attribuisce al contraente debole un diritto di scelta, vale a dire la possibilità di invocare, sulla base di ciò che nel caso concreto ritiene più utile, tanto le nuove disposizioni codicistiche, quanto, dismettendo la divisa da consumatore, gli altri strumenti – tra cui quello risarcitorio – che la disciplina preesistente già gli attribuiva, in nessun caso potendo alterare i requisiti previsti per ciascun rimedio dalle norme di riferimento (10).

Se, però, nella vigenza della disciplina antecedente alla direttiva 19/771/U.E. e al relativo D.Lgs. 4 novembre 2021 n. 170, l'azione di risarcimento del danno si considerava esperibile dal consumatore per mezzo del richiamo all'art. 135, co. 1, cod. cons., con ciò che ne conseguiva in ottica di concorso tra rimedi, lo scenario muta profondamente nel contesto attuale.

L'art. 4 della direttiva 19/771/U.E., che ha trovato rigorosa attuazione nell'art. 135-septies, co. 2, cod. cons., prevede che gli Stati membri non possano mantenere o adottare nel diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle introdotte dalla direttiva, incluse quelle che garantiscano al consumatore un diverso livello di tutela; l'art. 135-septies, co. 1, cod. cons. espressamente richiama le disposizioni del codice civile in tema di diritto al risarcimento del danno.

(8) Registra chiaramente il problema VENTURELLI, *Il diritto applicabile*, cit., 772 e ss.

(9) Cfr. LUMINOSO, *Riparazione o sostituzione della cosa e garanzia per vizi nella vendita dal codice civile alla direttiva 1999/44/CE*, Riv. dir. civ. 2001, I, 861 e ss.; IDEM, *Chiose in chiaroscuro in margine al d. lgs. n. 24 del 2002*, in *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo*, a cura di BIN, LUMINOSO, in GALGANO, *Trattato di diritto civile*, Padova, 2003, vol. XXXI, 115 e ss.; FADDA, *Il risarcimento dei danni*, in *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo*, cit., 443 e ss.; LOMBARDI, *op. cit.*, 347 e ss.

(10) Cfr. DE NOVA, *La scelta sistematica del legislatore italiano, in L'acquisto di beni di consumo. D. Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24*, a cura di ALPA, DE NOVA, Milano, 2002, 6 e ss.; MANIACI, *Art. 1519 nonies. Tutela in base ad altre disposizioni*, ivi, 92 e ss.; ZACCARIA, DE CRISTOFARO, *op. cit.*, 142; VENTURELLI, *Il diritto applicabile*, cit., 772 e ss.

Dalle norme citate può desumersi, in primo luogo, che la disciplina innovata persegue, in contrapposizione rispetto a quella previgente, obiettivi di armonizzazione massima, impedendo la derogabilità delle sue disposizioni anche *in melius* e dunque si elegge ad unico livello di protezione del consumatore (11). Naturale conseguenza di tale nuova prospettiva è il superamento della tesi favorevole al concorso elettivo di rimedi (12).

In secondo luogo, e con specifico riferimento al rimedio risarcitorio, l'espresso richiamo effettuato dall'art. 135-septies, co. 1, cod. cons. consente, da un lato, l'applicazione diretta delle norme del codice civile ad esso dedicate, senza necessità di far ricorso a ragionamenti deduttivi e, dall'altro, impone una lettura della disciplina applicabile all'azione che tenga conto della nuova impostazione adottata dal legislatore comunitario, e che conseguentemente sia in grado di assicurare, rispettare e non modificare il livello di protezione imposto dalla normativa consumeristica (13).

Da questo profondo mutamento di prospettiva cui si assiste nel passaggio dalla disciplina 'vecchia' alla disciplina 'nuova', originano rilevanti conseguenze sul piano della collocazione dell'azione risarcitoria nel sistema rimediale gerarchico di cui si è detto e sull'ulteriore piano dei termini prescrizione e decadenza da rispettare.

Con riferimento al primo punto, è necessario constatare che, nella vigenza della disciplina precedente alla riforma, la possibilità, riconosciuta al consumatore, di dismettere i suoi panni e vestire quelli del compratore/non consumatore, così sottraendosi alla disciplina consumeristica e avvalendosi di quella codicistica secondo un'ottica di opportunità, gli consentiva di esercitare l'azione risarcitoria cd. sostituti-

(11) Cfr. BERTELLI, *art. cit.*, 971 e ss.; ADDIS, *Spunti esegetici sugli aspetti dei contratti di vendita di beni regolati nella nuova direttiva (UE) 2019/771*, *Nuovo Dir. civ.*, 2, 2020, 24 e ss.; BARENGHI, *Diritto dei consumatori*, Padova, 2020, 351 e ss.; PAGLIANTINI, *Contratti di vendita di beni: armonizzazione massima, parziale e temperata della dir. UE 2019/771*, *Giur. it.* 2020, I, 217 e ss.; DE CRISTOFARO, *Verso la riforma della disciplina delle vendite mobiliari B-TO-C: l'attuazione della dir. UE 2019/771*, *Riv. dir. civ.* 2021, 2, 237 e ss.; IDEM, *Il recepimento della direttiva 2019/771/UE nel diritto italiano. Le opzioni fondamentali del legislatore nazionale. I limiti "soggettivi" ed "oggettivi" posti all'ambito di operatività della nuova disciplina*, in *La nuova disciplina della vendita mobiliare nel codice del consumo*, a cura di DE CRISTOFARO, Torino, 2022, 12; AFFERNI, *La responsabilità del venditore per i difetti materiali del bene*, Napoli, 2022, 256 e ss.; LUMINOSO, *La vendita*, cit., 578 e ss.; MANIACI, *I rapporti fra autonomia privata e disciplina italiana della vendita di beni di consumo dopo il recepimento della direttiva n. 2019/771*, *Eur. dir. priv.* 2022, 2, 237 e ss.; VENTURELLI, *I rimedi esperibili dal consumatore: il risarcimento del danno e l'exceptio inadimplenti contractus*, in *La nuova disciplina*, cit., 366 e ss.

(12) Cfr. BERTELLI, *art. cit.*, 958 e ss.; PAGLIANTINI, *art. cit.*, 221 e ss.; ADDIS, *Spunti esegetici*, cit., 24 e ss.; VENTURELLI, *art. cit.*, 367 e ss.

(13) Cfr. BERTELLI, *art. cit.*, 971 e ss.; LUMINOSO, *La vendita*, cit., 662 e ss.; VENTURELLI, *art. cit.*, 370 e ss.

va – avente cioè ad oggetto la diminuzione del valore del bene o il costo delle riparazioni – in via autonoma e svincolata dal rispetto dell'ordine gerarchico dell'art. 130, co. 2, cod. cons. (14), a mente del quale le azioni di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo risultano direttamente esercitabili solo nel caso in cui l'esercizio dell'azione di sostituzione o riparazione del bene non conforme risulti impossibile o eccessivamente oneroso (15). L'ordine gerarchico, infatti, volendo essere coerenti rispetto alla lettura dell'art. 135, co. 1, cod. cons. che si è accolta, opera esclusivamente in relazione all'apparato rimediario descritto dall'art. 130 cod. cons., e non invece laddove il consumatore scelga di non avvalersene, agendo in via ordinaria.

Resta inteso che, se l'eseribilità autonoma del risarcimento del danno sostitutivo in luogo dei rimedi manutentivi ha ingenerato non poco dibattito in dottrina, dubbi non si sono mai posti circa la possibilità di esercitare l'azione ogniqualvolta il ricorso ai rimedi cdd. primari sia impossibile o eccessivamente oneroso, come è stato accertato nel caso analizzato dalla Corte bolognese (16). L'art. 130, co. 7, cod. cons.,

(14) Cfr. FADDA, *La riparazione e la sostituzione*, cit., 301 e ss.; BERTELLI, *art. cit.*, 966 e ss.; VENTURELLI, *art. ul. cit.*, 374 e ss.; *contra*, vedasi LUMINOSO, *Appunti per l'attuazione della direttiva 1999/44/CE e per la revisione della garanzia per vizi nella vendita*, *Contr. impr. Eur.* 2001, 1, 122; DE CRISTOFARO, *La nuova disciplina codicistica dei contratti*, cit., 1327; DI MAJO, *art. cit.*, 13; ZACCARIA, DE CRISTOFARO, *op. cit.*, 143 e ss.; LOMBARDI, *op. cit.*, 435 e ss., i quali escludono la possibilità di esercitare l'azione risarcitoria cd. sostitutiva in tutte le ipotesi in cui è consentito il ricorso ai rimedi manutentivi.

(15) Riflette sull'opportunità della «gerarchizzazione dei rimedi» FOLLIERI, *art. cit.*, 942 e ss., il quale osserva come «così ragionando, la protezione accordata al consumatore pare risultare di gran lunga ridimensionata, in quanto a nulla serve elaborare una categoria di difetto onnicomprensiva, cui sia da ricollegare un'ampia morfologia di azioni, [...] se poi il consumatore non è effettivamente libero di optare per la soluzione che arrechi il pieno soddisfacimento di quello che è il suo interesse».

(16) Nell'accordare la richiesta risarcitoria i Giudici della Corte di Appello di Bologna richiamano Cass. 20 gennaio 2020 n. 1082, cit., nella parte in cui essa precisa come «la facoltà di esercitare l'azione di risarcimento del danno senza chiedere né la risoluzione del contratto né la riduzione del prezzo non può essere negata al consumatore quando ricorra una delle situazioni di cui all'art. 130 cod. consumo, comma 7, che contempla in primo luogo proprio la situazione che la riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose». Nel caso richiamato, costituiva motivo di ricorso la circostanza per cui i Giudici di merito avevano ritenuto la richiesta di sostituzione del bene difforme eccessivamente onerosa e che da ciò discendesse l'impossibilità di risarcire il danno in misura pari all'equivalente in denaro della sostituzione stessa. La Corte di legittimità, nell'accoglimento del motivo, ha ritenuto che la circostanza per la quale l'art. 130 cod. cons. limiti il rimedio della riparazione/sostituzione al requisito della sua non eccessiva onerosità, non possa avere ripercussioni sulla determinazione del risarcimento del danno che seguirà le regole del codice civile, le quali non prevedono alcuna limitazione in merito ad un'eventuale eccessiva onerosità. Rileva, però, le criticità di tali conclusioni PELLEGRINI, *art. cit.*, che, analizzando la nuova direttiva, nota come «l'art. 13, par. 3, dir. 2019/771 dispone che il venditore può rifiutarsi di rendere conformi i beni [...] se i costi

infatti, consente espressamente il ricorso diretto ai rimedi cdd. secondari in ipotesi di impossibilità o eccessiva onerosità di quelli primari, ed è altresì pacifico che in questa ipotesi la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo possano concorrere con il risarcimento del danno (17).

A fronte della disciplina oggi in vigore, tuttavia, le considerazioni appaiono diverse. Per garantire un uniforme livello di protezione, il consumatore non potrà più rinunciare alla sua qualifica soggettiva (18), né quindi in alcun modo sottrarsi alla rigorosa gerarchia dei rimedi consumeristici (19).

che il venditore dovrebbe sostenere sono sproporzionati, ebbene, se tali costi sproporzionati potessero rientrare come risarcimento dalla finestra dell'art. 3, par. 6, dir. 2019/771, il bizzarro risultato sarebbe: il venditore può rifiutarsi di sostenere costi che poi sarà comunque costretto ad affrontare».

(17) Cfr. FADDA, *La riparazione e la sostituzione*, cit., 302 e ss., la quale osserva, però, che nel caso in cui i rimedi primari siano esclusi in quanto eccessivamente onerosi, «appare più difficile ammettere il risarcimento del danno come rimedio alternativo alla risoluzione e alla riduzione del prezzo. L'eccessiva onerosità accertata in relazione a detti rimedi dovrebbe estendersi anche al risarcimento del danno che, verosimilmente, ammonterà a quanto necessario per riparare o sostituire il bene difettoso».

(18) Cfr. BERTELLI, *art. cit.*, 958-959, la quale nota come la principale problematica posta dall'armonizzazione minima della direttiva 99/44/C.E. sia stata la difformità con la quale i diversi Stati membri hanno recepito le disposizioni in tema di organizzazione gerarchica dei rimedi. In assenza di una armonizzazione della gerarchia rimediaria, infatti, «le vendite transfrontaliere sono state disincentivate dalla difformità tra i regimi nazionali, fino al punto di ostacolare la stessa effettività della tutela consumeristica, sicché solo l'introduzione di un corpus normativo che garantisca un livello di tutela uniforme può realmente rafforzare la posizione del consumatore e così contribuire alla realizzazione del mercato unico». Per questo motivo, essa aggiunge, il principio di armonizzazione massima, proprio della direttiva 2019/771/U.E., mira «ad intervenire sulla gerarchizzazione dei rimedi per i difetti di conformità, così da escludere che il consumatore possa richiamare altri diritti che, sovrapponendosi a quelli previsti dalla regolamentazione comunitaria, gli permettano di eludere la sequenza gerarchica in essa analiticamente prevista».

(19) Che la riforma comunitaria non consenta più il ricorso al cumulo di rimedi è affermato ed argomentato con chiarezza da VENTURELLI, *art. ul. cit.*, 374 e ss. L'autore sviluppa la sua riflessione a partire dall'art. 3, ul. co., dir. 19/771/U.E., il quale introduceva la possibilità per gli Stati membri di consentire ai consumatori di scegliere un rimedio specifico se la non conformità del bene si manifesti entro e non oltre 30 giorni dalla consegna. Poiché, infatti, la norma è direttamente applicabile al rimedio risarcitorio, come può desumersi dal mancato riferimento agli artt. 13-16 della direttiva e ai rimedi in essi regolati, e poiché non trovava alcuna corrispondenza nel precedente testo comunitario, egli giunge alla conclusione per cui «la previsione non trovava alcuna corrispondenza nella direttiva 99/44/CE, che non aveva bisogno di una disposizione simile perché, più semplicemente, ammetteva il concorso elettivo e dunque lasciava al consumatore – nei limiti stabiliti dalla normativa di recepimento – la più assoluta libertà di scegliere quali rimedi esercitare in forma autonoma, previa rinuncia alla stessa qualifica consumeristica». Ragionando, dunque, *a contrario*, deve ritenersi che se, per il legislatore comunitario, il consumatore è libero di scegliere il rimedio più conveniente nel solo caso in cui il difetto si manifesti entro 30 giorni dalla consegna – disposizione che non è poi stata adottata dal nostro legislatore – allora, in tutti gli altri casi, il cumulo di rimedi è certamente escluso.

Il ricorso all'azione risarcitoria sarà oggi consentito solo in funzione accessoria (e non sostitutiva) rispetto ai rimedi manutentivi, e cioè per il ristoro dei soli danni persistenti o del danno da ritardo, residuando una funzione sostitutiva unicamente in caso di impossibilità o di legittimo rifiuto dei rimedi primari: ipotesi in cui l'azione sarà esperibile tanto da sola quanto in cumulo con la richiesta di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto (20).

2. 2. Il dibattito sulla disciplina applicabile al risarcimento del danno da difetto di conformità

La riforma legislativa in esame si riflette altresì sulla individuazione della disciplina da applicare al rimedio risarcitorio (21).

Nel vigore della direttiva 1999/44/C.E. il dibattito (22) ha visto contrapposti, da un lato, coloro che op-

tavano per il ricorso alla disciplina codicistica della garanzia per i vizi materiali nella vendita, e cioè per il rispetto dei termini prescrizionali e di denuncia previsti dall'art. 1495 c.c. (23), dall'altro, gli autori che ritenevano necessario sottrarre il rimedio a tale ambito di operatività e, ravvisando nella garanzia di conformità una responsabilità per l'inadempimento dell'obbligazione di consegnare beni conformi, si dimostravano favorevoli all'applicazione dell'art. 1218 c.c. e dei relativi termini (24).

Una terza posizione, infine, riteneva opportuna e coerente con il principio di maggior tutela del consumatore l'applicazione analogica della disciplina dettata dall'art. 132 cod. cons. per gli altri rimedi consumeristici (25).

Venendo ad oggi, e ricordando il mutamento di prospettiva a cui si è assistito nel passaggio alla nuova disciplina riformata, il dibattito inerente alle norme applicabili al rimedio risarcitorio sembra perdere la sua attualità: l'espresso riconoscimento del rimedio risarcitorio all'art. 135-septies cod. cons., in uno con l'obiettivo – proprio della riforma – di garantire al consumatore il livello di protezione ivi individuato, ed esso solo, conduce agevolmente a concludere

(20) Cfr. BARENGHI, *op. cit.*, 355 e ss.; VENTURELLI, *art. ul. cit.*, 376 e ss.

(21) Cfr. DE CRISTOFARO, *Verso la riforma della disciplina delle vendite mobiliari*, cit., 233 e ss., il quale sottolineava l'importanza dell'individuazione di una linea chiara da parte del governo nel recepire la direttiva del 2019, facendo riferimento, tra le altre cose, alla durata e al *dies a quo* del termine prescrizione ed all'eventuale assoggettamento anche della pretesa risarcitoria all'onere di effettuare la denuncia a pena di decadenza. Con specifico riferimento al contenuto della prova liberatoria che il venditore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla pretesa risarcitoria fatta valere nei suoi confronti dal consumatore, si veda, tra gli altri, FOLLIERI, *art. cit.*, 939 e ss., il quale nota come «qualora si propenda per un'integrazione delle lacune della disciplina di origine comunitaria attraverso le norme in tema di garanzia dei singoli tipi contrattuali, il contenuto della prova corrisponderà a quanto appositamente dettato nelle disposizioni del c.c. [...] in caso contrario dovrebbero utilizzarsi i principi generali previsti in materia di inadempimento dell'obbligazione. Tale questione, però, potrebbe anche non trovare una soluzione nei termini anzidetti, [...] infatti, il sistema dei rimedi apprestati dall'art. 130 c. cons. prescinde dall'imputabilità al debitore del difetto di conformità». Negli stessi termini si veda anche DE CRISTOFARO, *La vendita di beni di consumo*, in *I contratti dei consumatori*, a cura di GABRIELLI, MINERVINI, in *Trattato dei Contratti*, dirr. Rescigno, Gabrielli, Torino, 2005, 1051 e ss.

(22) Sebbene non sia questa la sede per un approfondimento, è necessario ricordare che il problema che si intende analizzare costituisce rilevante implicazione pratica dell'ormai ventennale *querelle* dottrinale (definita «guerra di religione» da ADDIS, *Spunti esegetici*, cit., 15), che vede in contrapposizione coloro i quali ravvisano nella garanzia di conformità prescritta dal codice del consumo una responsabilità per inadempimento dell'obbligazione di consegnare beni conformi (vedasi DI MAJO, *art. cit.*, 13 e ss.; LUMINOSO, *Profili applicativi*, in *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo*, cit., 453 e ss.; IDEM, *La vendita*, cit., 613 e ss.; RICCI, *Commento all'art. 1519-sexies*, in *Commentario sulla vendita di beni di consumo*, a cura di PATTI, Milano, 2004, 334 e ss.; VENTURELLI, *Il diritto applicabile*, cit., 775; AFFERNI, *op. cit.*, 231 e ss.) con gli studiosi che costruiscono la garanzia europea come garanzia pura (vedasi NICOLUSSI, *Diritto europeo della vendita di beni di consumo e categorie dogmatiche*, *Eur. dir. priv.* 2003, 530 e ss.; CASTRONOVO, *Il diritto di regresso del venditore finale nella tutela del consumatore*, ivi 2004, 978 e ss.; PIRAINO, *La violazione della vendita di beni al consumatore per difetto di conformità: i presupposti della c.d. responsabilità del venditore e la distribuzione degli oneri probatori*, in *La nuova disciplina della vendita*, cit., 141 e ss.). Appare infatti evidente che l'individuazione della disciplina applicabile all'azione risarcitoria logicamente discende dalla natura giuridica che si attribuisce alla «responsabilità» del

venditore per i difetti di conformità del bene al momento della consegna.

(23) Cfr. HAZAN, *Attuata la direttiva 99/44/CE: si rafforza la tutela del consumatore*, *Contratti*, 1, 2002, 404 e ss.; BOCCHINI, *art. cit.*, 475 e ss.; LOMBARDI, *op. cit.*, 441, il quale ritiene che «sembra assicurare una maggiore coerenza sistematica l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1494 c.c., ché, per un verso, consente di evitare richiami analogici al diritto al risarcimento dei danni del consumatore della disciplina dei termini dettata dall'art. 132 c. cons. per colmare la lacuna derivante dalla mancata regolamentazione del rimedio risarcitorio nella vendita dei beni di consumo, e, per l'altro, appare maggiormente in linea con la natura stessa della normativa di cui agli artt. 128 e seguenti, quale variante della disciplina generale alla quale occorre fare continuo riferimento»; VENTURELLI, *art. ul. cit.*, 774-775, il quale conclude per il ricorso alla disciplina prescritta dall'art. 1495 c.c., laddove il consumatore decidesse di agire come comunque acquirente e quindi di invocare le disposizioni del codice civile; Trib. Bolzano 26 maggio 2010, *Giur. it.* 2010, 2334, con nota di A. REINSTADLER, *Brevi spunti di riflessione sui termini di decadenza e prescrizione dell'azione di risarcimento nella vendita di beni di consumo*; Cass. 30 maggio 2019 n. 14775, *Rep. Foro it.* 2019, voce *Vendita*, n. 67; BOCCHINI, *art. cit.*, 475 e ss.; MANIACI, *Art. 1519-nonies*, cit., 105.

(24) Cfr. FADDA, *La riparazione e la sostituzione*, cit., 300 e ss.; LUMINOSO, *La vendita*, cit., 664 e ss.; IDEM, *Profili applicativi*, cit., 453 e ss.

(25) Cfr. RUSCELLO, *art. cit.*, 843 e ss.; DE CRISTOFARO, *La nuova disciplina codicistica dei contratti*, cit., 1327; FADDA, *Il risarcimento dei danni*, cit., 453 e ss., la quale sostiene come questa soluzione «sembra preferibile per garantire una ricostruzione armonica del sistema della garanzia nelle vendite al consumatore e per assoggettare anche in queste vendite tutti i rimedi della garanzia alla stessa disciplina dei termini»; VENTURELLI, *art. ul. cit.*, 775, il quale conclude per l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 132 cod. cons. ogniquale volta il consumatore decida di agire come tale, poiché, in quel caso, «decisiva importanza deve essere attribuita alla formulazione letterale dell'art. 130, co. 1, c. cons., che introduce già una vera e propria responsabilità per difetto di conformità idonea a giustificare il ricorso al rimedio risarcitorio».

per la diretta applicabilità, anche al rimedio risarcitorio, della disciplina prescritta dagli artt. 133 e 135 cod. cons., in ordine ai termini di esercizio dell'azione e alla ripartizione dell'onere probatorio (26), senza più necessità di richiami analogici o di riferimenti esterni (27).

ELISA CORRADO
Dottoranda in Diritto civile
presso l'Università di Brescia

★★★

Corte di Appello di Perugia - 3 aprile 2024 - MATTEINI Presidente - CERULLI Relatore ed Estensore - CASE D'AUTORE S.R.L. (Avv. Nicola Tondini) - SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. A R.L. (Avv. Silvia Cutini).

Assicurazione - Contro i danni - Colpa - Colpa grave - Distinzione - Esclusione contrattuale - Effetti.

Nell'assicurazione contro i danni, la esclusione della copertura in caso di colpa grave dell'assicurato è finalizzata ad impedire che egli, contando sul trasferimento economico del rischio sull'assicuratore, ometta di adottare le precauzioni minime che adotterebbe una persona ragionevole. La colpa grave è ravvisabile nella condotta dell'assicurato che agisca con inescusabile imprudenza, compiendo un errore grossolano e non giustificabile. La clausola contrattuale che esclude la copertura assicurativa in caso di colpa grave è efficace.

☆☆☆

MOTIVI DELLA DECISIONE

(Omissis) – La ricostruzione fattuale della vicenda descritta in primo grado dall'odierna appellata ha trovato conferma nell'istruttoria orale svolta.

(26) La nuova disciplina mantiene immutato il termine prescrizione di ventisei mesi dalla consegna del bene per l'esercizio delle azioni dirette a far valere i difetti di conformità che si manifestino entro due anni da tale momento; non prevede più alcun onere di denuncia o comunicazione al professionista del difetto di conformità, che nella disciplina previgente era fissato in due mesi dalla data della scoperta del difetto. Dal punto di vista probatorio, individua – come la disciplina ora abrogata – una responsabilità del venditore basata sul presupposto oggettivo della sussistenza del difetto al momento della consegna del bene (vedasi LUMINOSO, *La vendita*, cit., 627 e ss., il quale ritiene che più corretto di definire la responsabilità come oggettiva, sia affermare che «i rimedi in esame hanno un fondamento oggettivo, richiedono cioè la pura esistenza del difetto di conformità al momento della consegna, o se si preferisce l'inesatta esecuzione dell'obbligazione di consegnare un bene conforme al contratto»).

(27) Cfr. LUMINOSO, art. ul. cit., 667; MANIACI, *I rapporti tra autonomia privata e disciplina italiana della vendita*, cit., 245 e ss.; VENTURELLI, *I rimedi esperibili dal consumatore*, cit., 376 e ss.

Il Tribunale ha correttamente valutato l'assenza di colpa grave in capo a Case D'Autore S.r.l. pur essendo il furto avvenuto con l'uso delle chiavi originali. Nelle condizioni contrattuali della polizza, infatti, vi è quella che «delimita l'oggetto del contratto ed esclude l'operatività della copertura assicurativa in ipotesi di colpa grave dell'assicurato o delle persone che, su incarico dello stesso, ne abbiano a vario titolo la disponibilità». Tale clausola è dettata dall'esigenza di evitare che l'assicurato «contando sul fatto che il peso economico del rischio del furto dell'autovettura viene ad essere traslato su altro soggetto, ometta di adottare quelle precauzioni minime che adotterebbe una persona ragionevole anche in assenza di assicurazione». Ebbene, l'aver lasciato le chiavi all'interno del giubbotto riposto sulla sedia non può integrare quella colpa grave che impedisce il pagamento dell'indennizzo; infatti dapprima, quando il dipendente della Case D'Autore S.r.l. assumeva la posizione seduto vi era contatto fisico con l'indumento e poi quando si recava al bar, distante pochi metri e solo per alcuni minuti, prima di apprendere da un amico che l'auto con la quale era arrivato si stava allontanando. L'essersi il dipendente distanziato anche di soli pochi metri dalla giacca rappresenta comunque una condotta di trascuratezza nell'adempimento dei propri doveri di custodia poiché il contatto visivo con la stessa non poteva essere continuativo (e difatti non lo è stato); di qui da un lato l'aver agito non usando la diligenza, la prudenza e la perizia necessarie alla corretta custodia e dall'altro l'assenza di colpa grave, da intendersi straordinaria, ravvisabile nella condotta di colui che agisce con inescusabile imprudenza, compiendo un errore grossolano e non giustificabile. (Omissis)

☆☆☆

[HTTPS://DOI.ORG/10.19272/202404704003](https://doi.org/10.19272/202404704003)

SUBMITTED: 15.11.2024 · REVIEWED: 14.12.2024 · ACCEPTED: 11.2.2025

LA «COLPA GRAVE» DI CUI ALL'ART. 1900 C.C.

La sentenza in commento offre la possibilità di ripercorrere i principi dettati dall'art 1900 c.c. in tema di colpa grave dell'assicurato, e della conseguente esclusione della copertura assicurativa nelle polizze contro i danni (1).

La vicenda decisa dalla Corte di Appello di Perugia riguardava una polizza assicurativa contro i danni, avente ad oggetto il furto di un veicolo di

(1) Sulle problematiche del contratto di assicurazione contro i danni, sulla funzione indennitaria e sull'interesse all'assicurazione, DE GREGORIO, FANELLI, *Il contratto di assicurazione*, Milano, 1987, 109 e ss.; BONVICINI, *Assicurazione in facoltativa*, Milano, 1983, 45 e ss.; SCALFI, *I contratti di assicurazione - L'assicurazione danni*, Torino, 1991, 189 e ss.; VOLPE PUTZOLU, *L'assicurazione*, in *Trattato RESCIGNO*, 13, II, Torino, 1985, 63 e ss.; DONATI, VOLPE PUTZOLU, *Manuale del diritto delle assicurazioni*, Milano, 2016, 153 e ss.

Processo civile - Procedimenti collettivi - Azione inibitoria collettiva - Procedura di adesione - Intervento di terzo - Legittimazione ad agire - Interesse ad agire - Diritti individuali omogenei (App. Milano 23 agosto 2023) con nota di C. Stochino. - I, 343

Responsabilità civile - Animali - Fauna selvatica - Sinistro stradale - Responsabilità extracontrattuale per danni causati da animali - Valutazione del caso fortuito (Trib. Terni 12 settembre 2023) con nota di M. Santos Vaquero. - I, 387

Società - Credito di terzo - Escussione - Insufficienza patrimoniale - Socio illimitatamente responsabile - Preventiva escussione della società - Non necessità (Trib. Matera 11 dicembre 2023) con nota di F. Marzano. - I, 400

Parte Seconda

DOTTRINA E DOCUMENTAZIONE

Dott.ssa D'Aleo Linda - Infezioni nosocomiali e responsabilità dei dirigenti della struttura sanitaria. - II, 103

Dott.ssa Guglielmi Giulia - Infezioni nosocomiali: esiste un limite al consenso informato?. - II, 97

Avv. Toti Giovanna - Sulle clausole di limitazione di responsabilità nei contratti per la prestazione di servizi informatici. - II, 81

Dott. Volpato Andrea - Considerazioni conclusive. L'esperienza d'Oltralpe della *loi Kouchner*: un modello (combinato e) alternativo in risposta ai danni da infezioni nosocomiali. - II, 109

COMITATO DI VALUTAZIONE SCIENTIFICA

Benedetta Agostinelli - Enrico Al Mureden - Ettore Battelli - Giovanni Maria Berti de Marinis - Elsa Bivona - Dino Bonfanti - Francesco Bosetti - Lucia Bozzi - Fabio Bravo - Vania Brino - Lisia Carota - Claudio Cecchella - Alessandro Cogo - Michele Comastri - Stefano De Micheli - Matteo De Poli - Eva Desana - Andrea Fusaro - Enrico Gabrielli - Alberto Gallarati - Maria Carla Giorgetti - Claudia Golino - Patrizia Grosso - Giovanni Guglielmetti - Claudia Irti - Paola Ivaldi - Vitulia Ivone - Francesco Longobucco - Alberto Lupoi - Michele Angelo Lupoi - Luigi Mansani - Elena Marinucci - Andrea Mora - Enrico Moscati - Alessandro Motto - Raffaella Muroi - Andrea Nervi - Riccardo Omodei Salé - Maurizio Onza - Federica Pasquariello - Michela Passalacqua - Rita Rolli - Nicola Rondinone - Francesco Rossi Dal Pozzo - Giuseppe Ruffini - Deborah Russetti - Giovanna Salvati - Davide Sarti - Filippo Sartori - Roberto Senigaglia - Maria Alessandra Stefanelli - Giovanni Stella - Luigi Tamburrino - Chiara Tuo - Alessia Valongo

www.libraweb.net, www.ilforopadano.it

Estratti di note e articoli sono forniti su preventiva richiesta degli Autori, e comunque non oltre 1 mese prima della pubblicazione del fascicolo, direttamente alla Fabrizio Serra editore®.

Composto in carattere Dante Monotype, impresso e rilegato, in Italia, dalla Fabrizio Serra editore®, Pisa · Roma. Maggio 2025
Autorizzazione Tribunale Pisa 17.07.2001 n. 14 · Mario Franzosi Direttore responsabile.



ASSOCIATO ALL'USPI
Unione
Stampa Periodica Italiana